

**Pubblicato il 09/02/2017**

**Sent. n. 218/2017**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1743 del 2016, proposto da:

Alessandro Vanzanelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cofano, con domicilio eletto presso lo studio Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Comune di Bagnolo del Salento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Mannarino N. 11/A;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Comune di Bagnolo del Salento - Ufficio Tecnico Comunale, n. prot. 2867 del 06/10/2016 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e del procedimento amministrativo, notificato al ricorrente in data 11/10/2016;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagnolo del Salento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

E' impugnata l'epigrafata determinazione con la quale il Comune intimato ha rettificato gli importi dovuti a titolo di contributo per il costo di costruzione, rilevando l'errore in cui era incorso nel non applicare le normative regionali già esistenti al momento del rilascio del titolo concessorio (D.G.R. 449/2006, L.R.1/2007 art.2, DGR 2268/2008, DGR 2081/2009 e DGR 766/2010).

Questi i motivi a sostegno del ricorso:

-Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1 e 3 ex L. 241/1990 e s.m.i. in relazione all'art.97 Cost.,- eccesso di potere per violazione dei parametri di riferimento e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca –perplexità – sviamento –manifesta abnormità procedimentale.

-Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.1,3 L.241/1990 e s.m.i.,36 DPR 380/2001,32 c.36 D.L.N.269/2003 anche in relazione all'art.97 Cost. –eccesso di potere per violazione dei parametri di riferimento –violazione del principio di affidamento e buona fede in ogni caso –efficacia estintiva dell'avvenuta decorrenza di 36 mesi dalla corresponsione oblativa.

- Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1,3 L.241/90 e s.m.i. in relazione al combinato disposto degli artt. 21 e 97 Costituzione – violazione e falsa applicazione dell’art.16 DPR 6 giugno 2001 n.380 – difetto di istruttoria e motivazione, illogicità – violazione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi “tempus regit actum” – violazione delle norme e dei principi in materia di oneri per il rilascio di titoli edilizi.

- Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1,3 e 21 quinquies e nonies ex lege n.241/1990,16 DPR n.380/2001 nonché delle norme in materia di autotutela –ingiustizia manifesta –violazione del principio di ragionevolezza – affidamento e buona fede –illogicità –sviamento.

In data 30 dicembre 2016 si è costituito in giudizio il Comune di Bagnolo del Salento.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto, può quindi prescindere dall’esaminare le censure di inammissibilità sollevate dalla difesa civica.

In primo luogo, la dedotta contraddittorietà tra il provvedimento impugnato e l’originario atto a cui lo stesso si riferisce, in quanto non si terrebbe conto che il rilascio dello stesso era avvenuto in sanatoria e non già con procedimento ordinario, non è tale da inficiare la legittimità dell’atto.

Invero, l’omissione della dicitura “in sanatoria” non risulta rilevante giuridicamente atteso che comunque il provvedimento impugnato si riferisce a un determinato permesso di costruire identificandolo esattamente con l’indicazione del numero e della data del rilascio.

Anche il secondo motivo di ricorso con il quale si rileva il perfezionamento della fattispecie estintiva della pretesa al conguaglio, stante l’avvenuta decorrenza di 36 mesi dalla corresponsione oblativa, è infondato.

Del tutto erroneamente, il ricorrente richiama l’art.32 c.36 del d.l.269/2003, disciplinante il termine entro il quale la P.A. deve richiedere il conguaglio dell’oblazione versata per la definizione degli illeciti edilizi mediante la procedura del condono edilizio, ossia una procedura eccezionale e riguardante i soli illeciti edilizi realizzati entro il 31 marzo 2004 e non già la procedura di sanatoria ex art.36 DPR 380/2001.

I due istituti non possono essere confusi o considerati unitariamente, atteso che l’art. 36 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, presuppone l’accertamento dell’inesistenza del danno urbanistico a mezzo della verifica della doppia conformità agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento del rilascio della concessione in sanatoria sia al momento della realizzazione dell’opera (v., sul punto: Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2003, n. 48499; Cass. pen., sez. III, 18 marzo 2002, n. 11149 ) laddove l’istituto del condono (previsto dal capo quarto della L. n. 47 del 1985, artt. 31 ss., e successivamente riproposto dalla L. n. 724 del 1994 e seguenti modifiche nonché infine dalla già richiamata normativa del 2003, a sua volta soggetta successive modifiche di proroga del termine) prescinde dal rilascio del provvedimento concessorio essendo autonomo e di natura transitoria, e si fonda sul limite temporale da un lato e sull’oblazione dall’altro (cfr. Cass. pen., sez. III, 28 settembre 1988, n. 10307).

Non può neppure affermarsi che il diritto di credito dell’Amministrazione in ordine agli oneri di urbanizzazione sia sottoposto al regime prescrizione quinquennale.

In base all’art. 2946 del codice civile “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.

In materia di prescrizione degli oneri di urbanizzazione e dei contributi commisurati al costo di costruzione, in assenza di diversa disposizione normativa, il termine prescrizione è quello ordinario decennale (tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2011, n. 152;C.d.S. n. 216/09). Il decorso della prescrizione opera indifferentemente per entrambe le tipologie di quote, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e il detto termine di prescrizione decennale comincia a decorrere dal momento stesso del rilascio del permesso di costruire.

Non coglie nel segno neppure la censura con la quale la ricorrente deduce che l’A.C. avrebbe violato la regola del tempus regit actum avendo applicato una normativa successiva al rilascio del permesso di costruire.

Piuttosto quest'ultima, dopo aver richiamato la normativa disciplinante l'entità del costo di costruzione (tutta antecedente l'adozione del permesso di costruire) ha rilevato di non aver correttamente applicato quanto determinato dalla Regione calcolando erroneamente la somma dovuta secondo le determinazioni della Regione Puglia, competente alla determinazione periodica del costo di costruzione, in relazione all'aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale sovvenzionata e di edilizia Residenziale agevolata, effettuata con legge regionale n.1 dell'1.2.2007.

Difatti l'art.2 della L.R.1/2007 prevede che “ il costo di costruzione per la nuova edificazione viene confermato, fino a nuovo aggiornamento, in misura pari al costo base di nuova costruzione... pari a euro 594,00/mq”.

Con riferimento a quanto precisato, destituito di fondamento deve essere dunque valutato l'assunto di parte ricorrente preordinato a negare il potere dell'Amministrazione intimata di sottoporre a conguaglio od aggiornamento le somme in precedenza versate a titolo di costo di costruzione, atteso che la successiva operazione di perequazione effettuata dal Comune risulta giustificata dalla necessità di riportare a legittimità la quantificazione dei criteri di calcolo degli oneri contributivi.

Infine, quanto al rilevato difetto motivazionale e di affidamento, i provvedimenti con cui l'ente locale rivendica somme a conguaglio dovute a titolo di oblazione o di oneri concessori non abbisognano di particolare motivazione, in quanto la determinazione di tali somme costituisce il risultato di una mera operazione materiale, applicativa di parametri stabiliti dalla legge o da norme di natura regolamentare stabilite dall'amministrazione, sicché l'interessato può solo contestare l'erroneità dei conteggi effettuati dall'ente (T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 20 febbraio 2008 , n. 113) e, quanto, all'interesse pubblico, questo è in re ipsa nel recupero di somme spettanti alla P.A.

In definitiva, il provvedimento impugnato, sfugge alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve quindi essere respinto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi (anche in considerazione della peculiarità della questione) per disporre la compensazione delle spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Patrizia Moro

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO